

Legge regionale 15 luglio 2016 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

**Disciplina organica delle attività estrattive.**

**Art. 20**

*(Convenzione con il Comune)*

1. Il soggetto autorizzato e il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva possono stipulare una convenzione relativamente all'esecuzione di opere di collegamento dell'area di cava con la viabilità principale o di opere che risultino necessarie per evitare situazioni di pericolo o di danno a persone, beni e attività o di interventi di recupero e di riuso dell'area di cava ai sensi dell'articolo 27.